

**Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.**

**CAPO II**

*RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO*

**Art. 8**

*(Responsabile del procedimento)*

**1.** Il responsabile del procedimento è il Direttore della struttura competente per materia, ovvero il titolare di posizione organizzativa, qualora la delega di attribuzioni dirigenziali riguardi l'intero procedimento.

**2.** Il direttore generale, il direttore centrale o il direttore di ente regionale è responsabile dei procedimenti non attribuiti ai Servizi della Direzione o Ente regionale cui è preposto, ovvero che rientrino nella competenza di più Servizi.

**2 bis.** Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici svolte dalla Centrale unica di committenza regionale, il responsabile unico del procedimento, per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di servizi e forniture, è il soggetto competente ai sensi dei commi 1 e 2, ovvero un dipendente dallo stesso individuato in possesso di adeguate competenze professionali in relazione ai compiti per cui è nominato.

**2 ter.** Nelle procedure di cui al comma 2 bis, il direttore della Centrale unica di committenza regionale è responsabile della fase di individuazione del contraente e dei contratti quadro stipulati.

Note:

**1** Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 14/2004

**2** Comma 2 bis aggiunto da art. 51, comma 1, L. R. 26/2014

**3** Comma 2 ter aggiunto da art. 51, comma 1, L. R. 26/2014

**4** Parole aggiunte al comma 2 ter da art. 31, comma 1, L. R. 3/2016

**5** Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 10, comma 11, L. R. 44/2017

**6** Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 9/2018

**Art. 9**

*(Responsabile dell'istruttoria)*

**1.** Il responsabile del procedimento individua il responsabile dell'istruttoria; ove il responsabile dell'istruttoria non sia individuato, il responsabile del procedimento è anche responsabile

dell'istruttoria.

2. Nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 8, il direttore generale, il direttore centrale o il direttore di ente regionale individua quale responsabile dell'istruttoria un Direttore di Servizio ovvero, sentito il Direttore medesimo, altro dipendente.

Note:

1 Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 1, L. R. 14/2004

## **Art. 10**

*(Compiti del responsabile del procedimento)*

1. Il responsabile del procedimento:

- a) chiede, anche su proposta del responsabile dell'istruttoria, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete, dispone accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordina esibizioni documentali;
- b) propone agli organi competenti l'indizione di conferenze di servizi;
- c) cura le comunicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
- d) provvede a tutti gli adempimenti spettanti ai fini di un'adeguata e sollecita attuazione del procedimento adottando, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmettendo gli atti all'organo competente per l'adozione.

## **Art. 11**

*(Compiti del responsabile dell'istruttoria)*

1. Il responsabile dell'istruttoria:

- a) verifica la documentazione inerente al procedimento e cura la predisposizione degli atti richiesti;
- b) esamina le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
- c) provvede a richiedere ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva e all'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche ai sensi dell'articolo 24;
- d) provvede agli altri adempimenti necessari ai fini di un adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria;
- e) propone al responsabile del procedimento l'adozione degli atti di sua competenza ai fini di un adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 14/2004

## **Art. 12**

*(Sottoscrizione delle proposte di deliberazione)*

1. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta regionale deve essere firmata dall'Assessore proponente e controfirmata dai Direttori competenti.
2. Le proposte di deliberazione degli Enti regionali devono essere firmate dal Presidente e controfirmate dai Direttori competenti.
3. La controfirma attesta il completamento dell'istruttoria e la legittimità della proposta.